

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI  
LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE**

*art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004*

L'anno 2025 il giorno ..... del mese di ..... fra:

**Orietta Berti**, nato il ..... a ....., agente in qualità di Sindaco del **Comune di CHIEVE**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

**Raimondi Valter Giuseppe**, nato il ..... a ....., agente in qualità di Sindaco del **Comune di PIERANCA**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce.

PREMESSO che:

- l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"* (cd. "scavalco di eccedenza");
- tale norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato. Su questa linea si pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21 ottobre 2005;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato l'esigenza di disciplinare *"in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione"* le modalità operative dell'utilizzo.

RILEVATO che la giurisprudenza contabile ha confermato la natura derogatoria dell'indicata disposizione normativa, precisando quanto segue:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con *"accordo di collaborazione"* fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l'Aran con l'orientamento applicativo RAL\_1669.

DATO ATTO che il Comune di Pieranica ha chiesto al Comune di Chieve di potersi avvalere, in regime di *"scavalco di eccedenza"*, ai sensi dell'art. 1, comma 557/2004, del dipendente (del Comune di Chieve) Carubelli Simone, Agente di Polizia Locale (cat. C/1).

PRESA VISIONE delle deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali approvative del presente accordo.

DATO ATTO che il dipendente Carubelli Simone ha espresso piena adesione all'utilizzo in regime di scavalco di eccedenza.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1**

**Oggetto**

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo, presso il Comune di Pieranica, del dipendente del Comune di Chieve, signor Carubelli Simone, (cat. C/1;

Agente di Polizia Locale), per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025, per n. 5 ore settimanali, oltre alle 36 ore ordinariamente prestate in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato già essere con il Comune di Chieve.

Le attività da espletare sono le seguenti: attività e funzioni dell'Area di Vigilanza Urbana e Polizia Locale.

#### **Art.2**

##### **Modalità di espletamento del servizio**

La prestazione lavorativa, resa dal dipendente Carubelli Simone presso il comune di Pieranica:

- è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.
- dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata ordinaria massima consentita dal D. Lgs n.66/2003 (48 ore settimanali) e sarà svolto, per n. 5 ore settimanali, in orari da definire.

Retribuzione: articolata proporzionalmente sulle 5 ore settimanali, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.

#### **Art. 3**

##### **Rapporto di lavoro**

In relazione al servizio prestato in favore del Comune di Pieranica:

- insorgerà, in favore del Comune di Pieranica, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza (Comune di Chieve), titolare del rapporto di lavoro.
- al dipendente Carubelli Simone spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per la categoria economica C/1, in base alle funzioni attribuite e rapportato a numero 5 ore settimanali, e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento e il rimborso delle spese di viaggio personale in convenzione. Al pagamento delle competenze mensili spettante provvederà il Comune di Pieranica.
- i singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal Comune di Chieve.

#### **Art. 4**

##### **Diritti del dipendente**

Il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti e relativi, in particolare, al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza.

Il Comune di Pieranica assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente Carubelli Simone il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione.

#### **Art. 5**

##### **Durata – Proroga - Recesso**

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, dal 01.07.2025 al 31.12.2025.

Si potrà procedere alla proroga o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, con un preavviso di almeno un mese.

Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Chieve  
Il Sindaco – .....

Per il Comune di Pieranica:  
Il Sindaco - .....